

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Advice Unit Target

Ideatore del prodotto: Eurovita S.p.A. - www.eurovita.it - Per maggiori informazioni chiamare il numero 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572).

Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per questo documento: CONSOB

Data di realizzazione: 13/07/2020

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

- **Tipo:** contratto di assicurazione sulla vita del tipo unit linked, a vita intera.
- **Obiettivi:** il prodotto prevede, a fronte del versamento di un premio unico pari almeno ad Euro 100.000, l'investimento in quote di fondi interni, con l'obiettivo di ottenere nel lungo periodo una tendenziale rivalutazione del capitale investito. Contestualmente persegue la finalità di una copertura assicurativa, offrendo ai Beneficiari il pagamento di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato. Il valore del contratto, nonché il suo rendimento ed il valore della prestazione assicurativa in caso di decesso, dipendono esclusivamente dall'andamento del valore delle quote dei fondi interni in cui è investito il premio. Il prodotto non prevede garanzie di restituzione del capitale investito o di rendimenti minimi. I fondi interni collegabili al contratto possono investire in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio e in altri strumenti finanziari di tipo azionario, obbligazionario o monetario, nel rispetto dei limiti previsti dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni). Il rendimento dei fondi interni dipende principalmente dall'andamento dei mercati finanziari e dall'andamento dei singoli OICR o titoli nei quali ogni fondo interno è investito.

Alla data di decorrenza del contratto, il premio che avete versato sarà investito, al netto dei costi di sottoscrizione, nel fondo interno Advice Profilo 1, caratterizzato da un basso profilo di rischio. L'importo investito sarà quindi da noi trasferito gradualmente ed in via automatica, tramite operazioni di switch periodiche, verso un investimento con profilo di rischio più elevato (c.d. Programma Periodico di Investimento). Al momento della sottoscrizione indicherete, sulla base delle vostre esigenze, la durata del Programma Periodico di investimento (12, 24, 36 o 48 mesi), la frequenza delle operazioni periodiche (mensile o trimestrale) e la composizione dell'investimento di destinazione, a scelta tra i fondi interni collegabili al contratto.

- **Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:** I tipi di investitori ai quali il prodotto è rivolto sono diversi, in funzione delle caratteristiche dei diversi fondi interni sottoscrivibili per la scelta di investimento di destinazione. Le informazioni specifiche relative a ciascuna opzione di investimento sono riportate nei singoli Allegati al Documento contenente le informazioni chiave.
- **Prestazione assicurativa e costi:** Il prodotto offre una copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato, che consiste in una maggiorazione del controvalore delle quote attribuite al contratto (tra il 5% e lo 0,05%) in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. Esclusivamente in caso di contratti con premio iniziale versato maggiore di Euro 5.000.000, la maggiorazione sarà pari allo 0,05% indipendentemente dall'età dell'Assicurato al momento del decesso. La maggiorazione riconosciuta non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000. Il valore della prestazione è riportato alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" di ciascun Allegato al Documento contenente le informazioni chiave, con riferimento ad un Assicurato di 63 anni alla data di decorrenza del contratto. Alla data di decorrenza del contratto, l'età dell'Assicurato non potrà essere inferiore a 18 anni e superiore a 89 anni. L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nella polizza è pari allo 0,02% prelevato dal premio unico e allo 0,02% su base annua del numero totale delle quote attribuite al contratto, con conseguente riduzione del rendimento.
- **Durata:** Non è prevista una data di scadenza. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto totale o con il decesso dell'Assicurato.
- **Possibilità di estinzione unilaterale del contratto esercitabile da Eurovita S.p.A.:** Eurovita S.p.A. non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?





L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 9 anni. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente.

- L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
- Abbiamo classificato questo prodotto con un range di livello da 2 a 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio tra bassa e media.
- Il grado di rischio ed il rendimento dell'investimento variano a seconda delle opzioni di investimento sottostanti. Dalle stesse dipende la performance del prodotto nel suo complesso e conseguentemente il valore liquidato in caso di riscatto o in caso di decesso. Le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sono riportate nei singoli Allegati al Documento contenente le informazioni chiave.
- Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
- Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento (vedi successivo paragrafo "Cosa accade se Eurovita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?").

Cosa accade se Eurovita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Eurovita S.p.A., gli attivi a copertura degli impegni detenuti dall'Impresa saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal vostro contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Qualora questi attivi non fossero sufficienti, si potrà utilizzare il patrimonio dell'Impresa in concorso con gli altri creditori della stessa. Non c'è alcuno schema di garanzia pubblico o privato a copertura dell'eventuale perdita a causa dell'insolvenza di Eurovita S.p.A..

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

I costi espressi in Euro sono stati riproporzionati all'investimento ipotizzato (Euro 10.000).

I costi variano in funzione di ciascuna opzione di investimento sottostante. Le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sono riportate nei singoli Allegati al Documento contenente le informazioni chiave.

Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento [€ 10.000]				
Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 9 anni
Costi totali	Min	€ 134,38	€ 792,13	€ 1.562,66
	Max	€ 256,24	€ 1.536,09	€ 3.126,31
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	Min	1,34%	1,56%	1,65%
	Max	2,56%	3,09%	3,16%

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum	Costi di ingresso	Min	0,00%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
		Max	0,01%	
	Costi di uscita	Min	0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
		Max	0,01%	
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio		0,00%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	Min	1,64%	L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione degli investimenti.
	Max	3,15%		

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 9 anni.

Abbiamo definito il periodo di detenzione raccomandato di questo prodotto in un'ottica di ottimizzazione delle potenzialità del prodotto, tenendo conto delle sue specificità quali la diversificazione delle opzioni d'investimento che potete selezionare per comporre liberamente il vostro investimento, nonché la possibilità di modificare la vostra scelta senza vincoli temporali né costi aggiuntivi. Nella definizione del periodo di detenzione raccomandato sono state quindi prese in considerazione le caratteristiche non solo delle singole opzioni di investimento ma anche del contratto assicurativo nel suo complesso, tra cui le condizioni per l'esercizio del riscatto, l'eventuale presenza di bonus o di caricamenti sul premio.

È possibile riscattare il contratto sia parzialmente che totalmente inviando una comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure inviando (con lettera raccomandata A.R. o tramite posta ordinaria) la richiesta sottoscritta dal Contraente unitamente a copia di un documento di identità valido a Eurovita S.p.A. – Ufficio Riscatti – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.

Potete richiedere il riscatto delle quote acquisite decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Il disinvestimento anticipato potrebbe avere impatti negativi sulla performance del prodotto, in particolar modo nei primi 5 anni, durante i quali applicheremo una penalità di Euro 100 per ogni operazione di riscatto effettuata. Ciascuna operazione di riscatto totale o parziale comporterà inoltre una spesa amministrativa di Euro 60.

Come presentare reclami?

Per presentare reclami potete contattare Eurovita S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure e-mail: reclami@eurovita.it, oppure Fax 02 57 30 85 81. L'Ufficio Reclami vi fornirà risposta entro 45 giorni.

Per ulteriori informazioni relative alla procedura di inoltro reclamo è possibile consultare anche il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo oppure il sito web www.eurovita.it.

Altre informazioni rilevanti

Questo Documento contenente le informazioni chiave deve essere letto congiuntamente ai singoli Allegati al Documento contenente le informazioni chiave riferiti alle singole opzioni di investimento. Puoi trovare ulteriori e più puntuali informazioni sul prodotto, quali le condizioni regolanti il servizio Programma Periodico di Investimento, la copertura opzionale e aggiuntiva in caso di decesso dell'Assicurato e l'opzione di conversione in rendita, nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP) e nelle Condizioni di Assicurazione, facenti parte del set informativo. Si tratta di materiale che dobbiamo redigere obbligatoriamente per adempiere alla legislazione nazionale e che siamo obbligati a consegnarvi, gratuitamente. Questa documentazione è inoltre disponibile e scaricabile dal sito www.eurovita.it. La proposta di assicurazione può essere revocata finché il contratto non è concluso e potete recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Assicurazione sulla vita
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

EUROVITA
Valore alle tue prospettive

Impresa che realizza il prodotto: Eurovita S.p.A.
Prodotto: Advice Unit Target
Contratto Unit linked (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento: 13 luglio 2020
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Eurovita S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano – Servizio Clienti: tel. 848 880 880 (da cellulare o estero + 39 035 80 32 572) – sito internet: www.eurovita.it – e-mail/PEC: servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Eurovita S.p.A. appartiene al gruppo assicurativo denominato "Gruppo Eurovita" ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A.. L'Impresa ha sede legale e direzione generale in Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano – tel. + 39 02 57441 - sito internet: www.eurovita.it – e-mail/PEC: eurovita@legalmail.it. Eurovita S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di Assicurazione IVASS al n. 1.00104.

Si riportano i dati relativi all'ultimo bilancio approvato dall'Impresa riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Patrimonio netto dell'Impresa: Euro 568.345.573 (di cui capitale sociale: Euro 90.498.908 e totale delle riserve patrimoniali: Euro 446.119.521).

Si rinvia al sito www.eurovita.it/chiamo/bilanci per la relazione di solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR).

Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 518.581.430

Requisito patrimoniale minimo: Euro 233.361.643

Fondi propri ammissibili alla copertura dei requisiti patrimoniali:

- fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 687.939.692

- fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo: Euro 620.087.635

Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 133%

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazione principale

Prestazioni direttamente collegate al valore degli attivi contenuti nei fondi interni detenuti dall'Impresa

Le prestazioni previste dal contratto dipendono dal valore delle quote dei fondi interni in cui il Contraente decide di investire il premio. I fondi interni selezionabili per il prodotto sono:

Denominazione Fondo interno	Classe	Codice
Advice Profilo 1	classe A, di seguito "(A)"	ADVT1A
	classe B, di seguito "(B)"	ADVT1B
Advice Profilo 4	classe A, di seguito "(A)"	ADVT4A
	classe B, di seguito "(B)"	ADVT4B
Advice Profilo 5	classe A, di seguito "(A)"	ADVT5A
	classe B, di seguito "(B)"	ADVT5B
Advice Profilo 6	classe A, di seguito "(A)"	ADVT6A
	classe B, di seguito "(B)"	ADVT6B

Advice Profilo 7	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT7A ADVT7B
Advice Profilo 8	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT8A ADVT8B
Advice Profilo 9	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT9A ADVT9B

Il contratto prevede, alla sua data di decorrenza, l'attivazione automatica da parte dell'Impresa del servizio denominato *Programma Periodico di Investimento*.

Attraverso l'attivazione automatica del "*Programma Periodico di Investimento*" il Contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di *switch periodiche*, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto verso una combinazione di fondi interni prescelta dallo stesso Contraente (c.d. *asset di destinazione*).

Al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, il Contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (12, 24, 36 o 48 mesi);
- la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* (mensile o trimestrale);
- la composizione dell'*asset di destinazione*, secondo il profilo di rischio desiderato, scegliendo di combinare liberamente i fondi interni di seguito elencati e caratterizzati da differente esposizione al rischio, secondo percentuali a sua scelta (fino al 100% in un solo fondo interno). L'*asset di destinazione* non potrà essere successivamente variato in corso di contratto.

Fondi disponibili per la composizione dell'*asset di destinazione*:

- Advice Profilo 4
- Advice Profilo 5
- Advice Profilo 6
- Advice Profilo 7
- Advice Profilo 8
- Advice Profilo 9

L'incarico all'Impresa decorre dalla data di decorrenza del contratto.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- investe alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi, nel fondo interno Advice Profilo 1;
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dell'operazione di *switch periodica* cioè il controvalore da trasferire mensilmente o trimestralmente, secondo la frequenza scelta dal Contraente, nei fondi interni componenti l'*asset di destinazione*;
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dal fondo Advice Profilo 1 e reinvestendolo nel medesimo giorno in quote dei fondi interni componenti l'*asset di destinazione*". L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di *switch periodiche* fino a quando il controvalore investito nel fondo Advice Profilo 1 risulti pari a 0.

La prima operazione di *switch periodica*, che comporta il disinvestimento dal fondo Advice Profilo 1 e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti l'*asset di destinazione*, sarà effettuata:

- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data di decorrenza del contratto;
- in caso di frequenza trimestrale, nel secondo venerdì lavorativo del terzo mese successivo alla data di decorrenza del contratto.

Le operazioni di *switch periodiche* successive alla prima saranno effettuate:

- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì di ogni mese;
- in caso di frequenza trimestrale nel secondo venerdì di ogni trimestre calcolato dalla data della prima operazione di *switch periodico*.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch periodica* si assume il valore delle quote dei fondi interni determinato secondo quanto previsto dal Regolamento dei fondi interni.

L'eventuale richiesta da parte del Contraente di effettuare una qualsiasi operazione di *switch* comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*. La revoca decorre dal giorno di riferimento in cui l'Impresa effettua l'operazione di *switch*.

Si specifica che il Contraente conserva la facoltà di richiedere operazioni di riscatto parziale.

Il valore delle prestazioni, considerate la variabilità del valore delle quote dei fondi interni, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.

I Regolamenti dei fondi interni sono pubblicati sul sito internet dell'Impresa www.eurovita.it.

Prestazioni in caso di decesso

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento dell'operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'importo di premio iniziale versato nel contratto nonché, per i soli contratti con premio iniziale inferiore o pari a Euro 5.000.000, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come riportato nella seguente tabella:

Maggiorazione (% del controvalore delle quote)		
Età di riferimento	Contratti con premio iniziale versato pari o inferiore a Euro 5.000.000	Contratti con premio iniziale versato superiore a Euro 5.000.000
Da 18 a 34 anni	5,00%	0,05%
Da 35 a 44 anni	3,00%	0,05%
Da 45 a 54 anni	1,00%	0,05%
Da 55 a 64 anni	0,50%	0,05%
Da 65 a 74 anni	0,10%	0,05%
Da 75 anni e oltre	0,05%	0,05%

La maggiorazione complessivamente riconosciuta per la prestazione principale non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

L'operazione di disinvestimento derivante della richiesta di liquidazione delle prestazioni è effettuata il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto il certificato di decesso dell'Assicurato (c.d. *giorno di riferimento* dell'operazione).

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota secondo quanto previsto dal Regolamento dei fondi interni.

Prestazioni accessorie e/o complementari

Prestazione in caso di decesso (aggiuntiva e opzionale)

Il Contraente ha la facoltà di attivare una copertura assicurativa "caso morte" aggiuntiva e opzionale denominata *Programma Protezione*. La copertura *Programma Protezione* prevede una prestazione di un importo aggiuntivo, a completamento di quella principale, pari a Euro 50.000 o Euro 100.000, a scelta del Contraente al momento della sottoscrizione della copertura stessa.

Sia l'Assicurato che i Beneficiari della copertura *Programma Protezione* sono i medesimi indicati dal Contraente per la prestazione principale.

La copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* può essere richiesta contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di proposta oppure in un momento successivo, in corso di contratto, a fronte delle sottoscrizione di un'apposita Dichiarazione di Buono Stato di Salute, purché l'Assicurato abbia un'età inferiore a 66 anni compiuti alla data di entrata in vigore e la copertura assicurativa principale sia ancora in essere.

L'Impresa accetta la sottoscrizione di una sola copertura *Programma Protezione* per ciascun Assicurato.

L'Impresa invia al Contraente la conferma dell'entrata in vigore della copertura *Programma Protezione* tramite apposita Appendice del Documento di Polizza.

Il Contraente ha la facoltà di modificare l'importo inizialmente scelto per la copertura *Programma Protezione*. La richiesta di modifica, che dovrà includere una Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute sottoscritta dall'Assicurato, deve pervenire all'Impresa al più tardi entro il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo. La modifica dell'importo entrerà in vigore dalla prima data utile di rinnovo della copertura. Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo.

In caso di modifica dell'importo, l'Impresa invia al Contraente una nuova Appendice al Documento di Polizza.

Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute e la data di rinnovo, l'Assicurato è tenuto a darne tempestiva informativa all'Impresa che provvederà a non dar seguito alla richiesta di modifica.

Inoltre, in corso di contratto, il Contraente può modificare i termini del contratto, mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:

Switch

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di *switch* trasferendo tutte le quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dal Contraente.

L'operazione di *switch* può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;

- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

L'opzione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 1.000. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente ed è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto.

Durante la fase di erogazione la rendita non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati eventi diversi da quelli indicati nella sezione "Quali sono le prestazioni?". Inoltre:

- non è assicurabile il soggetto che al momento della decorrenza del contratto abbia un'età inferiore ai 18 anni o un'età superiore agli 89 anni compiuti.
- con riferimento alla sola copertura complementare *Programma Protezione*, non è assicurabile il soggetto che alla data di entrata in vigore abbia un'età pari o superiori 66 anni compiuti. Non potrà inoltre essere rinnovata per soggetti con almeno 70 anni compiuti.



Ci sono limiti di copertura?

Copertura assicurativa derivante dalla prestazione principale

La maggiorazione massima complessivamente riconosciuta in caso di decesso dell'Assicurato è pari a Euro 50.000.

Copertura assicurativa complementare aggiuntiva e opzionale (Programma Protezione)

Sono previste le seguenti esclusioni:

- decesso avvenuto nei primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della copertura (salvo casi specifici indicati nelle Condizioni di Assicurazione);
- decesso causato direttamente o indirettamente da dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- suicidio dell'Assicurato, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore della copertura;
- decesso causato direttamente o indirettamente da partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;
- decesso causato direttamente o indirettamente da partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- decesso causato direttamente o indirettamente da incidente di volo, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- decesso causato direttamente o indirettamente da abuso d'alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- decesso causato direttamente o indirettamente da malattie intenzionalmente procurate;
- decesso causato direttamente o indirettamente da negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici;
- decesso causato direttamente o indirettamente da malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato, nonché loro conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di entrata in vigore qualora omessi al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute;
- decesso causato direttamente o indirettamente dall'esercizio di attività sportive quali: alpinismo oltre i 4000 metri di altezza, scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, sci alpinismo, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, immersione con autorespiratore oltre i 40 metri di profondità, speleologia, corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, paracadutismo e sport aerei in genere, sport di combattimento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Che cosa devo fare in caso di evento?

Denuncia: la richiesta di liquidazione delle prestazioni deve essere inoltrata ad Eurovita S.p.A. tramite il modulo prestampato presso la Società distributrice oppure tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata a Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Alla richiesta di liquidazione della prestazione assicurativa derivante dal decesso dell'Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti:

	<ul style="list-style-type: none"> - Atto notorio in originale oppure copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza) recante le seguenti informazioni: 1) se il defunto ha lasciato o meno testamento; 2) in presenza di testamento, copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiara che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato; 3) in assenza di testamento, elenco degli eredi legittimi; - Copia del certificato o autocertificazione di esistenza in vita dei Beneficiari; - Copia del certificato di decesso dell'Assicurato; - Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari; - Nel caso di Beneficiario minorenni o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta; - Modulo dell'Impresa per l'identificazione e l'adeguata verifica del Beneficiario, in originale; - Nel solo caso in cui sia in vigore anche la copertura <i>Programma Protezione</i>, oltre a quanto sopra: idonea certificazione comprovante la causa del decesso, ovvero relazione medica contenente la storia clinica completa dell'Assicurato con indicazione della diagnosi e corredata di referti di esami specialistici, se esistenti. Inoltre, in caso di decesso causato da infortunio, rapporto di polizia e/o delle autorità competenti comprensivo di test alcolimetrico e/o test sull'abuso di sostanze stupefacenti, se previsto. <p>Inoltre, in tutti i casi in cui il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta; - Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo; - Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante; - In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute; - Se il Beneficiario è società fiduciaria o esercitante attività di impresa, Visura Camerale valida entro 6 mesi; - Se il Beneficiario NON è esercitante attività di impresa: a) Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche b) Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento; - Se il Beneficiario è un Ente Religioso: a) Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento b) il riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni c) Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano. <p>La documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità. L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.</p> <p>Prescrizione: se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.</p> <p>Erogazione della prestazione: l'Impresa esegue il pagamento della prestazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione completa, previo accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. In particolare, si evidenzia che in caso di attivazione della copertura complementare <i>Programma Protezione</i>, l'Assicurato è tenuto a verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 100.000.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il premio unico iniziale al netto delle spese di emissione del contratto e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità verrà investito nel fondo interno Advice Profilo 1; - il Contraente può scegliere, nell'ambito del servizio <i>Programma Periodico di Investimento</i> o richiedendo di effettuare un'operazione di <i>switch</i>, di trasferire il capitale investito, decidendo di combinare liberamente i fondi interni "Advice Profilo" secondo percentuali a sua scelta (fino al 100% in un singolo fondo) ed in funzione del profilo di rischio desiderato. <p>Le attività dei fondi interni saranno investite prevalentemente in parti di OICR. All'interno di ciascun fondo sono disponibili due Classi di quote, denominate <i>Classe A</i> e <i>Classe B</i>, che si differenziano unicamente per il diverso livello di commissioni di gestione applicate. Il contratto è collegato alla <i>Classe A</i> o alla <i>Classe B</i> dei fondi interni in funzione dell'importo del premio unico iniziale versato dal Contraente, come di seguito indicato</p> <table border="1" data-bbox="400 757 1495 853"> <thead> <tr> <th>Importo premio unico iniziale versato</th> <th>Classe di quote dei fondi collegata al contratto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ Euro 1.000.000</td> <td>Classe A</td> </tr> <tr> <td>> Euro 1.000.000</td> <td>Classe B</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Classe di Sottoscrizione assegnata al contratto non potrà essere in nessun caso successivamente modificata.</p> <p>Il pagamento del premio, deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente. Il premio unico iniziale dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c del Contraente presso la Società distributrice. Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall'Impresa.</p>	Importo premio unico iniziale versato	Classe di quote dei fondi collegata al contratto	≤ Euro 1.000.000	Classe A	> Euro 1.000.000	Classe B
Importo premio unico iniziale versato	Classe di quote dei fondi collegata al contratto						
≤ Euro 1.000.000	Classe A						
> Euro 1.000.000	Classe B						
<p>Rimborso</p>	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso del premio nel solo caso in cui si avvale del diritto di revoca delle proposta di assicurazione, come indicato alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?".</p>						
<p>Sconti</p>	<p>Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto.</p>						



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Copertura assicurativa derivante dalla prestazione principale</p> <p>La copertura assicurativa principale ha inizio dalla data di decorrenza del contratto. La copertura non ha una durata prefissata, ma termina al momento dell'estinzione del contratto stesso (che avviene a seguito di esercizio del diritto di recesso, riscatto totale del contratto o decesso dell'Assicurato).</p> <p>Copertura assicurativa complementare (Programma Protezione)</p> <p>La copertura complementare <i>Programma Protezione</i> entra in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se richiesta contestualmente alla sottoscrizione del modulo di proposta, il giorno 1 del mese seguente la data di decorrenza del contratto, purché questa sia fissata entro il giorno 15 del mese; nel caso in cui la data di decorrenza sia dopo il giorno 15 del mese, la copertura entra in vigore il giorno 1 del secondo mese seguente la data di decorrenza del contratto; - se richiesta in un momento successivo, il giorno 1 del mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa purché questa pervenga entro il giorno 15 del mese; nel caso in cui la richiesta pervenga dopo il giorno 15 del mese, il giorno 1 del secondo mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa. <p>La durata della copertura aggiuntiva <i>Programma Protezione</i> è pari ad un anno dalla data di entrata in vigore, con rinnovo automatico di anno in anno, a condizione che al momento del rinnovo l'Assicurato abbia un'età inferiore ai 70 anni compiuti e la copertura assicurativa principale sia ancora in essere. Il Contraente conserva comunque la facoltà di decidere in qualsiasi momento di non rinnovare la copertura aggiuntiva opzionale per l'anno successivo, facendone pervenire comunicazione</p>
----------------------	--

	<p>all'Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui la richiesta provenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo.</p> <p>Inoltre, la copertura <i>Programma Protezione</i> si estingue, cessando immediatamente di produrre i propri effetti, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riscatto totale del contratto; - esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte del Contraente; - decesso dell'Assicurato; - trasformazione del contratto in un altro prodotto emesso dall'Impresa - nel caso in cui i costi della stessa, alla data del prelievo siano superiori al controvalore del contratto.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso, comunicando la propria volontà all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.</p> <p>L'Impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.</p>
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, comunicando la propria volontà all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.</p> <p>Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.</p> <p>L'Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il controvalore delle quote dei fondi interni.</p> <p>Il controvalore delle quote attribuite al contratto è determinato con riferimento al primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto la richiesta di recesso (c.d. <i>giorno di riferimento</i> dell'operazione).</p> <p>Si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.</p> <p>Nel caso in cui al momento del recesso sia in vigore la copertura <i>Programma Protezione</i>, l'importo da rimborsare sarà maggiorato dei costi della medesima copertura eventualmente già prelevati dall'Impresa.</p>
Risoluzione	La risoluzione del contratto non trova applicazione in questa tipologia contrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad investitori Retail, Professionali e Controparti Qualificate. I tipi di investitori ai quali il prodotto è rivolto sono diversi, in funzione delle caratteristiche dei diversi fondi interni sottoscrivibili. Le informazioni specifiche relative a ciascuno fondo interno sono riportate nei singoli Allegati al Documento contenente le informazioni chiave.

Questo prodotto è rivolto ad Assicurati di età compresa tra i 18 e gli 89 anni, ad esclusione delle coperture complementare *Programma Protezione* che è rivolta ad Assicurati con età inferiore a 66 anni.



Quali costi devo sostenere?

Si rimanda al Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) per l'informativa dettagliata sui costi. In aggiunta alle informazioni già riportate sul KID, si evidenziano i seguenti costi:

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

In caso di esercizio dell'opzione di conversione del valore di riscatto in rendita, sulla rate della rendita saranno applicati i seguenti costi:

- costi applicati mediante prelievo sul rendimento di una Gestione Interna Separata dell'Impresa, in funzione del quale l'importo della rendita sarà rivalutato annualmente alla ricorrenza contrattuale. Il prelievo sul rendimento è rappresentato dalla differenza tra il tasso di rendimento realizzato e il tasso di rendimento retrocesso all'Assicurato.
- costi per l'erogazione della rendita, applicato per il servizio di pagamento della rendita sull'importo liquidato. Il costo è comunque incluso nel coefficiente di conversione del capitale costitutivo in rendita.

Frazionamento rendita	Trattenuto sul rendimento	Costo erogazione
Trimestrale	pari al 10% del rendimento realizzato con un minimo di 1%	1,25% su base annua

Costi per l'esercizio delle opzioni

Costi per la copertura opzionale Programma Protezione

Il costo della copertura assicurativa *Programma Protezione* è dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità viene calcolato in base all'età dell'Assicurato alla data di entrata in vigore/data di rinnovo della copertura ed in funzione all'importo scelto dal Contraente per la copertura. Il costo è prelevato annualmente ed in via anticipata dal numero delle quote attribuite al contratto, con conseguente riduzione delle stesse.

Costo annuo (Euro) della copertura

Età Assic.	Importo scelto		Età Assic.	Importo scelto	
	€ 50.000	€ 100.000		€ 50.000	€ 100.000
18	28,68	57,36	44	78,73	157,47
19	31,57	63,14	45	86,06	172,12
20	33,24	66,48	46	93,01	186,01
21	35,32	70,64	47	104,66	209,32
22	36,58	73,17	48	113,43	226,85
23	36,62	73,23	49	123,97	247,94
24	37,88	75,77	50	136,31	272,63
25	37,51	75,01	51	151,78	303,56
26	36,72	73,43	52	167,41	334,82
27	36,75	73,50	53	192,73	385,47
28	36,37	72,74	54	204,94	409,88
29	35,16	70,32	55	223,87	447,75
30	36,02	72,04	56	248,81	497,62
31	36,05	72,10	57	283,46	566,92
32	37,33	74,66	58	313,02	626,03
33	39,02	78,05	59	356,67	713,34
34	41,97	83,94	60	386,95	773,90
35	42,84	85,69	61	421,71	843,42
36	44,97	89,94	62	459,34	918,67
37	46,69	93,38	63	495,38	990,75
38	49,66	99,33	64	546,82	1,093,65
39	53,07	106,14	65	608,37	1,216,75
40	57,32	114,64	66	679,82	1,359,64
41	60,75	121,51	67	757,61	1,515,23
42	65,88	131,76	68	833,95	1,667,91
43	71,03	142,06	69	930,61	1,861,22

Si evidenzia di seguito la quota parte dei costi che l'Impresa retrocede alla Società distributrice del prodotto:

Costi di intermediazione: 72,50%

La percentuale indicata rappresenta la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale. Il valore del contratto è strettamente collegato al valore delle quote dei fondi in cui è investito il premio e conseguentemente sia il valore della prestazione sia il valore di riscatto potrebbero anche essere inferiore ai premi versati.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valore di riscatto e riduzione

Il Contraente ha la facoltà di riscattare totalmente o parzialmente il contratto decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza dello stesso.
Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei fondi interni possedute al momento del riscatto, diminuito dei costi di riscatto.
Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al *giorno di riferimento*, determinato secondo quanto previsto dal Regolamento dei fondi interni.
Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta del Contraente.
Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 10.000 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.
In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà al Contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge e dei costi di riscatto.

Il valore di riscatto, considerati la variabilità del valore delle quote ed i costi applicati, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto.

Il contratto non prevede valore di riduzione.

Richiesta di informazioni

Il Contraente può richiedere all'Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Avviando il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando quella che potrebbe essere la decisione del giudice. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto solo in relazione a prodotti collocati da intermediari iscritti nella sezione D del RUI.

Il ricorso all'ACF può essere proposto personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito www.acf.consob.it.

Possono essere devolute all'Arbitro le controversie relative a:

- violazione da parte dell'Impresa obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza;

	<p>- liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell' Impresa dei suddetti obblighi.</p> <p>Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:</p> <p>a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa dell'Impresa e alle quali l'esponente abbia aderito;</p> <p>b) è stato preventivamente presentato reclamo all' Impresa al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'Impresa abbia comunicato all'esponente le proprie determinazioni.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</p>
--	--

REGIME FISCALE	
<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Le informazioni riportate in questa sezione fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di validità del presente Documento. In caso di variazione del regime fiscale l'Impresa applicherà la normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento.</p> <p>Tassazione per i soggetti che non esercitano attività d'Impresa</p> <p><u>Regime fiscale dei premi</u></p> <p>Relativamente ai premi versati nel corso di ciascun anno, la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei limiti stabiliti dalla normativa stessa, esclusivamente per la quota parte utilizzata per far fronte al rischio di mortalità prelevata dall'Impresa direttamente dal premio stesso.</p> <p>Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato sia fiscalmente a carico del Contraente.</p> <p>I premi versati dal Contraente per la sottoscrizione del contratto ed eventuali premi aggiuntivi sono esenti dall'Imposta sulle Assicurazioni (ex L. 1216/1961).</p> <p><u>Regime di tassazione delle somme percepite</u></p> <p><u>Caso morte</u></p> <p>Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non concorrono a formare l'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni.</p> <p>Di tali somme, i soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>E' quindi assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% la parte di capitale derivante da redditi di natura finanziaria. L'aliquota è ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. <i>White List</i> (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><u>Caso vita</u></p> <p>Le somme corrisposte dall'Impresa in caso di riscatto della polizza da parte del Contraente sono tassate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>se corrisposte in forma di capitale</u>, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l'ammontare dei premi versati, ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. <i>White List</i> (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. - <u>se corrisposte in forma di rendita vitalizia avente finalità previdenziale</u>, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 26%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato per ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corre-

sponsione, ridotto del 51,92% per la quota-parte dello stesso riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. *White List* (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota-parte di rendimento da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Al momento della conversione del capitale maturato in rendita, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, sulla differenza (se positiva) tra il valore capitale della rendita stessa e l'ammontare dei premi versati; tale differenza viene ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. *White List* (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Imposta di bollo

Le comunicazioni alla clientela, inviate almeno una volta l'anno (c.d. estratto conto annuale), sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

L'imposta di bollo è applicata nella misura dello 0,20% su base annua (con limite massimo di € 14.000 se il Contraente è diverso da persona fisica) del valore di rimborso dei prodotti finanziari calcolati al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione.

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza.

Tassazione per i soggetti nell'esercizio dell'attività d'Impresa

Nel caso in cui il Contraente sia un soggetto che ha sottoscritto la polizza nell'esercizio dell'attività d'Impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) i proventi derivanti dalla polizza concorreranno alla formazione del reddito d'Impresa secondo le ordinarie regole di tassazione e non sarà applicata alcuna ritenuta alla fonte da parte dell'Impresa.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PRIMA DI COMPILARE LA DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Eurovita S.p.A.
Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Edizione luglio 2020

Condizioni di Assicurazione

ADVICE UNIT TARGET

Contratto di assicurazione a vita intera Unit Linked
a premio unico

Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 13 luglio 2020

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari".

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Advice Unit Target** (cod. tariffa ADVTA).

Advice Unit Target appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III, ossia un'assicurazione a vita intera del tipo unit linked che prevede la corresponsione di un capitale caso morte al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. Il Contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto.

La prestazione assicurata in caso di decesso e il valore di riscatto sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi interni in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è pre-determinato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Il contratto è a premio unico e prevede, alla sua data di decorrenza, l'attivazione automatica da parte dell'Impresa del servizio denominato Programma Periodico di Investimento.

Alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale versato dal Contraente, al netto dei costi previsti, viene investito nella classe A o B del fondo interno Advice Profilo 1.

Attraverso l'attivazione automatica del "Programma Periodico di Investimento" il Contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di switch periodiche, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto nella classe del fondo interno Advice Profilo 1 verso una combinazione di classi di fondi interni prescelta dallo stesso Contraente (c.d. asset di destinazione) a scelta tra i seguenti fondi interni: Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8 e Advice Profilo 9. Le attività dei fondi interni saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

All'interno di ciascun fondo sono disponibili due Classi di quote, denominate Classe A e Classe B, che si differenziano unicamente per il diverso livello di commissioni di gestione applicate.

Il contratto è collegato alla Classe A o alla Classe B dei fondi interni in funzione dell'importo del premio unico iniziale versato dal Contraente.

Ulteriori dettagli relativi ai fondi interni sono riportati nei rispettivi Regolamenti in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente ha la facoltà di sottoscrivere una copertura assicurativa "caso morte" aggiuntiva e opzionale denominata Programma Protezione.

La copertura Programma Protezione prevede una maggiorazione della copertura caso morte principale di un importo aggiuntivo pari a Euro 50.000 o Euro 100.000, a scelta del Contraente al momento della sottoscrizione della copertura opzionale.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:

- Sezione I - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti (Artt. 1 - 9) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla metodologia delle attività di gestione, servizi aggiuntivi, switch e opzioni contrattuali.
- Sezione II - Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione (Artt. 10-13) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti dell'Impresa previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- Sezione III - Informazioni sul contratto (Artt. 14-34) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento del premio, sui diritti e gli obblighi del Contraente, sui costi e sulle norme di legge di riferimento, informazioni sui fondi.

Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:

- Regolamenti dei fondi interni.
- Informativa sul trattamento dei dati personali che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte dell'Impresa.
- Informativa per l'accesso all'area riservata ai clienti che contiene le modalità per registrarsi e accedere all'area clienti dell'Impresa.
- Glossario che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
SEZIONE I - LE PRESTAZIONI, I RISCHI E I RENDIMENTI	1
ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE PRINCIPALI	1
ART. 2 - PRESTAZIONI ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI	1
ART. 3 - LIMITI DI COPERTURA	3
ART. 4 - FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE	4
ART. 5 - ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI E MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI	5
ART. 6 - SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO	7
ART. 7 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)	9
ART. 8 - RISCATTO	10
ART. 9 - OPZIONI DI CONTRATTO	11
SEZIONE II - OBBLIGHI DELL'IMPRESA, DEL CONTRAENTE E DEI BENEFICIARI	12
ART. 10 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.	12
ART. 11 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	12
ART. 12 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	12
ART. 13 - PRESCRIZIONE	14
SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	15
ART. 14 - CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO	15
ART. 15 - REQUISITI SOGGETTIVI	15
ART. 16 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO	15
ART. 17 - DURATA DEL CONTRATTO	15
ART. 18 - PREMI	15
ART. 19 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE	16
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 21 - COSTI	17
ART. 22 - MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI	19
ART. 23 - DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO	19
ART. 24 - COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE	20
ART. 25 - BENEFICIARI	20
ART. 26 - PRESTITI	21
ART. 27 - CESSIONE	21
ART. 28 - PEGNO	21
ART. 29 - LEGGE DEL CONTRATTO	21
ART. 30 - FORO COMPETENTE	21
ART. 31 - TASSE ED IMPOSTE	21
ART. 32 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ	21
ART. 33 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	21
ART. 34 - REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO	21
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI	22
Allegato 1 - INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA AI CLIENTI	31
Allegato 2 - INFORMATIVA PRIVACY	32
GLOSSARIO	35

OGGETTO: Contratto di assicurazione a vita intera del tipo unit linked, a premio unico. Il contratto prevede il pagamento di un capitale caso morte ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato. Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione. Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di riscatto totale non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore al premio versato. L'Impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite Internet, ma si avvale di intermediari che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la sottoscrizione del contratto, per le operazioni di versamento aggiuntivo, per richiedere operazioni di switch e per la scelta dei servizi previsti.



SEZIONE I - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE PRINCIPALI

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato:

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'importo di premio iniziale versato nel contratto nonché, per i soli contratti con premio iniziale inferiore o pari a Euro 5.000.000, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come riportato nella seguente tabella:

Età di riferimento	Maggiorazione (% del controvalore delle quote)	
	Contratti con premio iniziale versato pari o inferiore a Euro 5.000.000	Contratti con premio iniziale versato superiore a Euro 5.000.000
Da 18 a 34 anni	5%	0,05%
Da 35 a 44 anni	3%	0,05%
Da 45 a 54 anni	1%	0,05%
Da 55 a 64 anni	0,50%	0,05%
Da 65 a 74 anni	0,10%	0,05%
Da 75 anni e oltre	0,05%	0,05%

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato dall'Impresa e determinato in base a quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto, al netto di eventuali imposte di legge, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 12. Nel caso in cui sul contratto sia in vigore la copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, l'Impresa effettuerà un'unica liquidazione per entrambe le prestazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione *Programma Protezione* prevista dall'art. 12. Pertanto sino alla ricezione della documentazione completa, relativa sia alla copertura principale, sia alla copertura *Programma Protezione*, l'Impresa non procederà alla liquidazione.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale in caso di decesso dell'Assicurato per la prestazione principale viene pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

ART. 2 - PRESTAZIONI ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI

Copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale caso morte denominata *Programma Protezione*

Il presente contratto prevede per il Contraente la facoltà di attivare una copertura assicurativa caso morte aggiuntiva e opzionale denominata *Programma Protezione*. Tale copertura si aggiunge alla copertura assicurativa principale.

La copertura *Programma Protezione* prevede in caso di decesso dell'Assicurato - che deve essere il medesimo soggetto

della copertura assicurativa principale come indicato sul Modulo di proposta - una maggiorazione del capitale assicurato pari ad un importo fisso aggiuntivo in Euro, scelto dal Contraente tra quelli predefiniti dall'Impresa, al momento della sottoscrizione della copertura opzionale.

Gli importi predefiniti dall'Impresa al momento della redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione sono i seguenti: Euro 50.000 o Euro 100.000.

a) Beneficiari

I Beneficiari della copertura *Programma Protezione* sono i medesimi previsti per la copertura principale, come definiti all'art. 25.

b) Modalità di attivazione

La copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* può essere richiesta dal Contraente contestualmente alla copertura assicurativa principale mediante la sottoscrizione del Modulo di proposta o in un momento successivo, purché il contratto di assicurazione sia ancora in corso, mediante la sottoscrizione del relativo modulo disponibile presso la Società distributrice.

Al momento della richiesta della copertura aggiuntiva:

- il Contraente sceglie l'importo relativo alla copertura *Programma Protezione* (Euro 50.000 o Euro 100.000);
- l'Assicurato, il medesimo designato nel contratto ed indicato sul Modulo di proposta, sottoscrive un'apposita Dichiarazione di Buono Stato di Salute ("DBS") predisposta dall'Impresa. Qualora la DBS non sia sottoscritta dall'Assicurato, l'Impresa non accetterà la richiesta di sottoscrizione della copertura opzionale e aggiuntiva;
- l'Assicurato conferma, attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, di non avere in vigore altre coperture *Programma Protezione* presso l'Impresa.

L'Impresa accetta la sottoscrizione di una sola copertura *Programma Protezione* per ciascun Assicurato. Eventuali richieste di sottoscrizione della copertura *Programma Protezione* relative ad un Assicurato per cui sia già in vigore una copertura *Programma Protezione* su altri contratti emessi dall'Impresa non saranno accettate.

c) Entrata in vigore, durata e interruzione

Nel caso in cui la copertura venga richiesta mediante il Modulo di proposta, contestualmente alla copertura assicurativa principale, essa entra in vigore:

- il giorno 1 del mese seguente la data di decorrenza del contratto, sempreché questa sia fissata entro il giorno 15 del mese (*ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese di settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa*);
- il giorno 1 del secondo mese seguente la data di decorrenza del contratto, se questa è fissata dopo il giorno 15 del mese (*ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa*).

Nel caso invece in cui la copertura aggiuntiva venga richiesta in un momento successivo, essa entrerà in vigore:

- il giorno 1 del mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa sempreché questa pervenga entro il giorno 15 del mese (*ad es. se la richiesta perviene il giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese di settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa*);
- il giorno 1 del secondo mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa, se la richiesta perviene dopo il giorno 15 del mese (*ad es. se la richiesta perviene il giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa*).

Quale che sia il momento della richiesta, la data, calcolata come sopra indicato, in cui la copertura aggiuntiva *Programma Protezione* entra in vigore è detta *data di entrata in vigore*.

L'Impresa invia al Contraente la conferma dell'entrata in vigore della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* tramite trasmissione della apposita Appendice al Documento di Polizza.

La durata della copertura aggiuntiva *Programma Protezione* è di un anno dalla *data di entrata in vigore*. Allo scadere di ogni anno dalla *data di entrata in vigore* (*data di rinnovo*), la copertura si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno, sempreché alla *data di rinnovo* l'Assicurato abbia un'età inferiore ai 70 anni compiuti e la copertura assicurativa principale sia ancora in essere, ferma restando la facoltà del Contraente di comunicare all'Impresa la propria volontà di non rinnovare la copertura *Programma Protezione*.

La comunicazione del Contraente relativa alla propria volontà di non rinnovare la copertura *Programma Protezione* deve pervenire all'Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la *data di rinnovo*, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R. L'Impresa invierà al Contraente una comunicazione contenente la conferma dell'interruzione della copertura *Programma Protezione*.

Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la *data di rinnovo*, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La copertura sarà perciò rinnovata esclusivamente per l'anno seguente alla ricezione della richiesta di interruzione e successivamente interrotta.

Il Contraente conserva comunque la facoltà di richiedere nuovamente l'attivazione della copertura *Programma Protezione* anche successivamente all'interruzione della stessa, anche più volte nel corso della durata del contratto.

Inoltre, la copertura *Programma Protezione* si estingue, cessando immediatamente di produrre i propri effetti, nei seguenti casi:

- riscatto totale del contratto,
- esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte del Contraente,
- decesso dell'Assicurato,
- trasformazione del contratto in un altro prodotto emesso dall'Impresa.

La copertura *Programma Protezione* si estingue inoltre nel caso in cui i costi relativi alla medesima copertura, definiti al successivo art. 21, alla data del prelievo degli stessi siano superiori al controvalore del contratto.

d) Modifica dell'importo

Il Contraente ha inoltre la facoltà di modificare l'importo inizialmente scelto relativo alla copertura *Programma Protezione*. La richiesta di modifica dell'importo deve pervenire all'Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la *data di rinnovo*, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R.

La richiesta di modifica dovrà includere una Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute sottoscritta dall'Assicurato.

La modifica dell'importo entrerà in vigore dalla prima *data di rinnovo* della copertura utile. Qualora l'Assicurato non sottoscriva la nuova Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute, l'Impresa non accetterà la richiesta di modifica dell'importo. Inoltre, nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della nuova Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute alla *data di rinnovo* di cui sopra, si verificassero eventi tali da rendere non veritiera la Dichiarazione sottoscritta al momento della richiesta, l'Assicurato è tenuto a darne tempestiva informativa all'Impresa che provvederà a non dar seguito alla richiesta di modifica.

In caso di modifica dell'importo, l'Impresa invierà al Contraente una nuova Appendice al Documento di Polizza.

Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la *data di rinnovo*, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La modifica dell'importo sarà quindi recepita a decorrere dalla seconda *data di rinnovo* successiva alla ricezione della richiesta.

e) Limiti di età dell'Assicurato

La copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* può essere richiesta esclusivamente per contratti con Assicurato di età inferiore ai 66 anni compiuti alla *data di entrata in vigore*.

In ogni caso la copertura non sarà più rinnovata qualora alla *data di rinnovo* l'Assicurato avesse raggiunto un'età pari ai 70 anni compiuti.

f) Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, rese in sede di sottoscrizione o modifica della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurate, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dall'Impresa.

g) Costi

La copertura *Programma Protezione* comporta costi, che saranno prelevati dall'Impresa alla *data di entrata in vigore* e a ciascuna *data di rinnovo*. La quantificazione di tali costi e la relativa modalità di prelievo sono dettagliatamente indicate all'art. 21.

h) Liquidazione

La liquidazione dell'importo relativo alla copertura opzionale *Programma Protezione* avverrà congiuntamente alla liquidazione del capitale assicurato della prestazione principale, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione *Programma Protezione* prevista all'art. 12. Sino a quando tutta la documentazione non sarà stata ricevuta l'Impresa non procederà alla liquidazione.

ART. 3 - LIMITI DI COPERTURA

Copertura assicurativa derivante dalla prestazione principale

La maggiorazione massima complessivamente riconosciuta in caso di decesso dell'Assicurato è pari a Euro 50.000.

Copertura assicurativa complementare aggiuntiva e opzionale (Programma Protezione)

Limitazioni alla prestazione (periodo di carenza ed esclusioni)

Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad esclusione delle casistiche di seguito elencate.

La maggiorazione derivante dalla copertura *Programma Protezione* per il caso morte non viene riconosciuta, qualora il decesso dell'Assicurato:

1) **avvenga entro i primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della copertura *Programma Protezione***, salvo il caso in cui il decesso sia conseguenza diretta di infortunio, shock anafilattico o di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di entrata in vigore: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

2) sia causato direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- suicidio dell'Assicurato, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore della copertura;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- abuso d'alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- malattie intenzionalmente procurate;
- negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici;
- malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di entrata in vigore qualora omissi al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute;
- l'esercizio di attività sportive quali: alpinismo oltre i 4000 metri di altezza, scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, sci alpinismo, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, immersione con autorespiratore oltre i 40 metri di profondità, speleologia, corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, paracadutismo e sport aerei in genere, sport di combattimento.

In tutti i casi sopra elencati il capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato sarà pari alla sola prestazione principale prevista dal contratto. L'Impresa si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola prestazione principale in caso di dichiarazione inesatte o reticenti.

ART. 4 - FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Nel corso della sua durata, il contratto potrà essere collegato ai seguenti fondi interni:

Denominazione Fondo interno	Classe	Codice
Advice Profilo 1	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT1A ADVT1B
Advice Profilo 4	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT4A ADVT4B
Advice Profilo 5	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT5A ADVT5B
Advice Profilo 6	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT6A ADVT6B
Advice Profilo 7	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT7A ADVT7B
Advice Profilo 8	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT8A ADVT8B
Advice Profilo 9	classe A, di seguito "(A)" classe B, di seguito "(B)"	ADVT9A ADVT9B

Nel dettaglio:

- il premio unico iniziale - al netto delle spese di emissione del contratto e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - verrà investito nel fondo interno Advice Profilo 1;
- il Contraente può scegliere, nell'ambito del servizio *Programma Periodico di Investimento* o richiedendo di effettuare un'operazione di switch, di trasferire il capitale investito, decidendo di combinare liberamente i fondi interni "Advice Profilo" secondo percentuali a sua scelta (fino al 100% in un singolo fondo) ed in funzione del profilo di rischio desiderato. Il fondo Advice Profilo 1 è collegato al servizio *Programma Periodico di Investimento* e non è direttamente sottoscrivibile dal Contraente.

Le attività dei fondi interni saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

All'interno di ciascun fondo sono disponibili due Classi di quote, denominate *Classe A* e *Classe B*, che si differenziano unicamente per il diverso livello di commissioni di gestione applicate.

Il contratto è collegato alla *Classe A* o alla *Classe B* dei fondi interni in funzione dell'importo del premio unico iniziale versato dal Contraente, come di seguito indicato

Importo premio unico iniziale versato	Classe di quote dei fondi collegata al contratto
≤ Euro 1.000.000	Classe A
> Euro 1.000.000	Classe B

I fondi interni sono dettagliatamente descritti nel Regolamento dei fondi interni in allegato.

ART. 5 - ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI E MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI

L'Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote dei fondi in essere.

L'Impresa ha inoltre la facoltà, come disciplinato nel Regolamento dei fondi interni all'art. 6 – Modifiche Regolamentari, di modificare i criteri di investimento dei fondi interni esistenti, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione dei predetti fondi con altri fondi interni all'Impresa, quando ciò sia necessario a garantire un gestione efficiente nell'interesse dei Contraenti che partecipano al fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie, secondo quanto previsto allo stesso art. 6. In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e, in merito alle sole fusioni tra fondi interni, due mesi prima della data prevista per la fusione.

ART. 6 - SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO

Programma Periodico di Investimento

Il contratto prevede, alla sua data di decorrenza, l'attivazione automatica da parte dell'Impresa del servizio denominato Programma Periodico di Investimento.

Attraverso l'attivazione automatica del "Programma Periodico di Investimento" il Contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di switch periodiche, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto verso una combinazione di fondi interni prescelta dallo stesso Contraente (c.d. *asset di destinazione*).

Al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, il Contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (12, 24, 36 o 48 mesi);
- la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* (mensile o trimestrale);
- la composizione dell'*asset di destinazione*, secondo il profilo di rischio desiderato, scegliendo di combinare liberamente i fondi interni di seguito elencati e caratterizzati da differente esposizione al rischio, secondo percentuali a sua scelta (fino al 100% in un solo fondo interno). L'*asset di destinazione* non potrà essere successivamente variato in corso di contratto.

Fondi disponibili per la composizione dell'*asset di destinazione*:

- Advice Profilo 4
- Advice Profilo 5
- Advice Profilo 6
- Advice Profilo 7
- Advice Profilo 8
- Advice Profilo 9

L'incarico all'Impresa decorre dalla data di decorrenza del contratto.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- investe alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi previsti all'art. 21, nel fondo interno Advice Profilo 1;
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dell'operazione di *switch periodica* cioè il controvalore da trasferire mensilmente o trimestralmente, secondo la frequenza scelta dal Contraente, nei fondi interni componenti l'*asset di destinazione*;
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dal fondo Advice Profilo 1 e reinvestendolo nel medesimo giorno in quote dei fondi interni componenti l'*asset di destinazione*. L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di *switch periodiche* fino a quando il controvalore investito nel fondo Advice Profilo 1 risulti pari a 0. L'investimento nei fondi componenti l'*asset di destinazione* avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta.

Si specifica che il *Programma Periodico di Investimento* non è attivabile in corso di contratto e che la durata e la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* definite al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta non possono essere successivamente modificate dal Contraente.

Calcolo del numero delle operazioni di switch periodiche e del relativo importo

Il numero di operazioni di *switch periodiche* previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta:

frequenza	durata			
	12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi
mensile	12 operazioni	24 operazioni	36 operazioni	48 operazioni
trimestrale	4 operazioni	8 operazioni	12 operazioni	16 operazioni

L'importo della prima operazione di *switch periodica* varia in base alla frequenza e alla durata scelte dal Contraente:

- nel caso di frequenza mensile, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 12 in caso di durata 12 mesi, per 24 in caso di durata 24 mesi, per 36 in caso di durata 36 mesi o per 48 in caso di durata 48 mesi;
- nel caso di frequenza trimestrale, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 4 in caso di durata 12 mesi, per 8 in caso di durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 36 mesi, per 16 in caso di durata 48 mesi.

Per ogni operazione di *switch periodica* successiva alla prima, l'Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o trimestralmente, in base alla frequenza scelta) l'importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote relative al fondo Advice Profilo 1 e del numero di *switch periodici* residui. Più specificatamente l'importo di ogni operazione di *switch periodica* successiva alla prima è calcolato dividendo l'intero controvalore delle quote di volta in volta presenti nel fondo Advice Profilo 1 per il numero delle operazioni di *switch periodiche* residue (numero switch previsti dal servizio in base alla

durata ed alla frequenza scelta - numero *switch periodici* già effettuati).

In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote del fondo Advice Profilo 1, si assumono gli ultimi valori delle quote disponibili alla data dell'operazione.

Qualora il controvalore delle quote relative al fondo Advice Profilo 1 sia inferiore a 1.000 Euro, l'intero importo verrà trasferito nell'asset di destinazione. Conseguentemente il numero di operazioni di *switch periodiche* potrà essere inferiore al numero previsto.

Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche

La prima operazione di *switch periodica*, che comporta il disinvestimento dal fondo Advice Profilo 1 e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti l'*asset di destinazione*, sarà effettuata:

- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data di decorrenza del contratto;
- in caso di frequenza trimestrale, nel secondo venerdì lavorativo del terzo mese successivo alla data di decorrenza del contratto.

Le operazioni di *switch periodiche* successive alla prima saranno effettuate:

- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì di ogni mese;
- in caso di frequenza trimestrale nel secondo venerdì di ogni trimestre calcolato dalla data della prima operazione di *switch periodico*.

In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa (giorno di riferimento dell'operazione), l'operazione di *switch periodica* sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch periodica* si assume il valore delle quote dei fondi interni determinato secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch periodica* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 7.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Periodico di Investimento* saranno, periodicamente confermate al Contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

L'eventuale richiesta da parte del Contraente di effettuare una qualsiasi operazione di *switch* comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*. La revoca decorre dal *giorno di riferimento* in cui l'Impresa effettua l'operazione di *switch*.

Si specifica che il Contraente conserva la facoltà di richiedere operazioni di riscatto parziale. L'eventuale richiesta di riscatti parziali non comporta quindi la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

ART. 7 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)

L'operazione di *switch* può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

L'operazione di *switch* viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dal Contraente.

Il giorno di riferimento per l'operazione di *switch* coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta scritta, inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote investite nei singoli fondi relativi all'operazione, l'Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma dell'operazione di *switch* contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 23.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

L'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di *switch periodiche* previste dal servizio *Programma Periodico di investimento*.

Ciascuna operazione di *switch periodica* consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore pari all'importo dello *switch periodico* di quote del fondo interno Advice Profilo 1; il controvalore disinvestito è determinato sulla base del valore della quota dello stesso assegnato dall'Impresa relativamente al giorno di riferimento dell'operazione;
- nell'investimento, nello stesso giorno di riferimento, dell'importo di cui sopra in quote dei fondi interni componenti l'asset di destinazione, sulla base del valore della quota degli stessi.

Successivamente alle operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa nell'ambito del servizio *Programma Periodico di Investimento*, il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* verso uno o più fondi interni tra quelli collegabili al presente contratto.

Tale richiesta comporta l'estinzione automatica del Programma Periodico di Investimento in corso.

ART. 8 - RISCATTO

Il contratto è riscattabile sia totalmente che parzialmente, su richiesta del Contraente. Il riscatto totale o parziale può essere richiesto dal Contraente decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto.

Il Contraente può richiedere il riscatto mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure inviando (con lettera raccomandata A.R. o tramite posta ordinaria) la richiesta sottoscritta dal Contraente unitamente a copia di un documento di identità valido a Eurovita S.p.A. – Ufficio Riscatti – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto.

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi interni il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto del Contraente.

Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi possedute al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ciascun fondo interno assegnato all'operazione, diminuito dei costi di riscatto.

Il valore della quota di ciascun fondo interno relativo al *giorno di riferimento* è assegnato dall'Impresa e determinato in base a quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 10.000 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

Le operazioni di riscatto parziale non comportano la revoca del servizio Programma Periodico di Investimento.

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà al Contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 12.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Il contratto non prevede valori di riduzione.

Il Contraente può richiedere all'Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando una richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it. L'Impresa si impegna a fornire informazioni sul valore di riscatto del contratto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente.

ART. 9 - OPZIONI DI CONTRATTO

9.1 Rendite di opzione

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita, che si rivaluta annualmente, per soddisfare un'esigenza previdenziale.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 1.000.

La rendita annua vitalizia di opzione sarà corrisposta in rate trimestrali posticipate.

Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceva la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente ed è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Questa rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto.

Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.



SEZIONE II - Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

ART. 10 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da Eurovita S.p.A. - di seguito denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente nel Modulo di proposta e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 11 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

ART. 12 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione necessaria per la liquidazione della polizza, a seguito degli eventi contrattualmente previsti (riscatto totale, riscatto parziale, esercizio dell'opzione in rendita, liquidazione del capitale assicurato a seguito del decesso dell'Assicurato) è elencata nelle tabelle pubblicate in calce al presente articolo.

Tale documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità. L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

In caso di copertura *Programma Protezione*, la mancata presentazione dell'idonea certificazione comprovante la causa del decesso preclude la liquidazione dell'intero capitale assicurato.

La richiesta di liquidazione (modulo di richiesta pubblicato sul sito internet dell'Impresa www.eurovita.it), corredata dalla necessaria documentazione, deve essere inoltrata all'Impresa:

- tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice

oppure

- mediante lettera raccomandata A.R. (o anche posta ordinaria per i riscatti) indirizzata a: Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti
- Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Eurovita S.p.A. esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi legali.

	Eventi di liquidazione			
	Riscatto totale	Riscatto parziale	Decesso Assicurato	Opzione in rendita
Fotocopia del documento di identità del Contraente/esecutore per conto del Contraente	x	x		x
Fotocopia del codice fiscale del Contraente	x	x		x
Certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato	x (*)	x (*)		x (**)
Comunicazione sottoscritta dal Contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la relativa modalità di pagamento				x
Fotocopia del documento di identità del codice fiscale dell'Assicurato (solo se diverso dal Contraente e/o del Beneficiario)				x
Atto notorio in originale o copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza) recante le seguenti informazioni: - se il defunto ha lasciato o meno testamento; - in presenza di testamento, copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiara che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato; - in assenza di testamento, elenco degli eredi legittimi			x	
Copia del certificato o autocertificazione di esistenza in vita dei Beneficiari			x	
Copia del certificato di decesso dell'Assicurato			x	
Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;			x	
Nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta			x	
Nel caso in cui sia in vigore la copertura <i>Programma Protezione</i> , idonea certificazione comprovante la causa del decesso, ovvero relazione medica contenente la storia clinica completa dell'Assicurato con indicazione della diagnosi e corredata di referti di esami specialistici, se esistenti. Inoltre, in caso di decesso causato da infortunio, rapporto di polizia e/o delle autorità competenti comprensivo di test alcolimetrico e/o test sull'abuso di sostanze stupefacenti, se previsto			x	
Modulo dell'Impresa per l'identificazione e l'adeguata verifica del Contraente/Beneficiario, in originale	x	x	x	

(*) richiesto dall'Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente e non abbia firmato il modulo di richiesta di riscatto

(**) da inviare annualmente all'Impresa e per tutto il periodo di corresponsione della rendita.

Inoltre, nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la predetta documentazione dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione di seguito indicata:

	Tipologia di Persona Giuridica			
	esercitante attività di impresa	NON esercitante attività di impresa	Società fiduciaria	Ente religioso
Visura Camerale valida entro 6 mesi	x		x	
Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche		x		
Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento		x		x
Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta	x	x	x	x
Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo	x	x	x	x
Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante	x	x	x	x
In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute	x	x	x	x
Riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni				x
Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano				x

ART. 13 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile). L'Impresa è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).



SEZIONE III - Informazioni sul contratto

ART. 14 - CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto il modulo di proposta unitamente all'Assicurato se persona diversa e sia stato versato regolarmente il relativo premio, il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve il Documento di Polizza, che costituisce accettazione scritta della proposta da parte dell'Impresa.

La data di decorrenza del contratto (c.d. giorno di riferimento) coincide con il primo giorno lavorativo successivo a quello della data di disponibilità del premio da parte dell'Impresa, sempreché, entro il suddetto termine, Eurovita non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio così come sottoscritto dal Contraente nel modulo di proposta, alle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nel Documento di Polizza.

ART. 15 - REQUISITI SOGGETTIVI

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 89.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dal Contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia; nel caso in cui il Contraente perda i predetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di *switch* saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

ART. 16 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione dal momento della sua sottoscrizione fino alla data di conclusione del contratto.

A tal fine deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 20141 Milano. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Eurovita provvede a restituire al Contraente il premio eventualmente già pagato.

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione.

A tal fine deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 20141 Milano. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Impresa.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Contraente, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi interni; nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la copertura *Programma Protezione* e la medesima sia in vigore al momento del recesso, tale importo sarà inoltre maggiorato dei costi relativi alla stessa eventualmente già prelevati dall'Impresa.

Si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.

Ai fini della determinazione del controvalore delle quote attribuite al contratto da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso del Contraente.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel giorno di riferimento per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dall'Impresa, come meglio specificato al successivo art. 23.

ART. 17 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

ART. 18 - PREMI

Opzioni circa il premio da versare

Premio unico iniziale

Il premio viene versato in un'unica soluzione.

In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 100.000.

Premi aggiuntivi

Il presente contratto non prevede la facoltà per il Contraente di versare premi aggiuntivi.

Modalità di pagamento

Il pagamento dei premi, deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c del Contraente presso la Società distributrice.

Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale.

L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale, il giorno lavorativo precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 23.

L'Impresa comunica al Contraente per iscritto, tramite il Documento di Polizza, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote acquisite, l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

ART. 19 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Il *giorno di riferimento* corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il primo giorno lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di decorrenza"), così come indicato al precedente art. 14.

Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato dall'art. 14, il premio viene investito - al netto delle spese di emissione del contratto e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - in quote del fondo interno Advice Profilo 1.

Il numero delle quote del fondo interno Advice Profilo 1. da attribuire al Contraente si determina dividendo il premio versato dal Contraente - al netto delle spese di emissione del contratto e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - per il valore unitario della quota relativo al *giorno di riferimento*.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto.

L'importo viene calcolato in funzione del premio, ma viene prelevato in parte dal premio ed in parte nel corso del contratto dal numero delle quote, come segue:

- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari allo 0,02% del premio versato;
- ad ogni anniversario di polizza viene prelevato un importo pari allo 0,02% del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote possedute con conseguente riduzione del numero delle stesse.

In caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, la parte di premio che copre il rischio di mortalità connesso a questa copertura è prelevato, annualmente, in corso di contratto direttamente dal numero totale delle quote acquisite dal Contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente al Contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue per:

- esercizio del diritto di recesso;
- morte dell'Assicurato;
- esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale.

Il contratto estinto non può più essere riattivato.

ART. 21 - COSTI

Costi gravanti direttamente sul Contraente

Costi gravanti sul premio

Spese di emissione del contratto: l'Impresa preleva dal premio unico iniziale un costo fisso pari a Euro 60.

Costi di caricamento: il presente contratto non prevede costi di caricamento sul premio.

Costi relativi alle coperture assicurative

Costo della copertura principale: con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art. 1 - Prestazioni Assicurate Principali), calcolata in funzione del premio versato e prelevata dal numero totale di quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 19 per il dettaglio del prelievo effettuato.

Costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione

Il costo della copertura assicurativa Programma Protezione e prelevato dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità viene calcolato:

- in base all'età dell'Assicurato alla data di entrata in vigore/data di rinnovo della copertura;
- in base all'importo scelto dal Contraente per la copertura Programma Protezione;
- indipendentemente dal sesso dell'Assicurato.

Costo annuo (Euro) della copertura

Età Assicurato (anni compiuti)	Importo scelto per la copertura		Età Assicurato (anni compiuti)	Importo scelto per la copertura	
	Euro 50.000	Euro 100.000		Euro 50.000	Euro 100.000
18	28,68	57,36	44	78,73	157,47
19	31,57	63,14	45	86,06	172,12
20	33,24	66,48	46	93,01	186,01
21	35,32	70,64	47	104,66	209,32
22	36,58	73,17	48	113,43	226,85
23	36,62	73,23	49	123,97	247,94
24	37,88	75,77	50	136,31	272,63
25	37,51	75,01	51	151,78	303,56
26	36,72	73,43	52	167,41	334,82
27	36,75	73,50	53	192,73	385,47
28	36,37	72,74	54	204,94	409,88
29	35,16	70,32	55	223,87	447,75
30	36,02	72,04	56	248,81	497,62
31	36,05	72,10	57	283,46	566,92
32	37,33	74,66	58	313,02	626,03
33	39,02	78,05	59	356,67	713,34
34	41,97	83,94	60	386,95	773,90
35	42,84	85,69	61	421,71	843,42
36	44,97	89,94	62	459,34	918,67
37	46,69	93,38	63	495,38	990,75
38	49,66	99,33	64	546,82	1.093,65
39	53,07	106,14	65	608,37	1.216,75
40	57,32	114,64	66	679,82	1.359,64
41	60,75	121,51	67	757,61	1.515,23
42	65,88	131,76	68	833,95	1.667,91
43	71,03	142,06	69	930,61	1.861,22

L'importo è prelevato annualmente, alla data di entrata in vigore della copertura aggiuntiva opzionale e, successivamente, a ciascuna data di rinnovo della stessa, dal numero totale delle quote acquisite dal Contraente.

Nel caso in cui la data di entrata in vigore o di rinnovo sia un giorno non lavorativo per l'Impresa, il prelievo dei costi sarà effettuato dall'Impresa il primo giorno di riferimento successivo. In questo caso la copertura entra comunque in vigore/si rinnova alla data di entrata in vigore/data di rinnovo come definita al precedente art. 2, c).

Il prelievo avverrà mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto, che per effetto del prelievo, diminuiscono. Nel caso in cui l'ammontare dei costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione sia superiore al controvalore del contratto al momento del prelievo, lo stesso non sarà prelevato e la copertura opzionale e aggiuntiva non sarà rinnovata, come previsto al precedente art. 2, c). L'Impresa invierà al Contraente una comunicazione contenente la conferma dell'interruzione della copertura.

Costi di riscatto

Penalità di riscatto: La penalità di riscatto è pari ad un importo fisso di Euro 100. Tale penalità viene prelevata per ogni operazione di riscatto parziale e totale effettuata nel solo caso in cui l'operazione di riscatto venga eseguita nei primi 60 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Costo fisso amministrativo per operazione di riscatto: tale costo è pari a un importo fisso di Euro 60 applicato in occasione di ogni operazione di riscatto parziale o totale effettuata dal Contraente in corso di contratto. Il costo fisso amministrativo verrà prelevato dal controvalore delle quote al momento del riscatto, in caso di rimborso totale del contratto, o dal capitale maturato residuo in polizza, in caso di riscatto parziale.

Costi per switch

Il presente contratto non prevede costi per le operazioni di switch.

Costi che gravano indirettamente sul Contraente

Remunerazione dell'Impresa

Costi gravanti sui fondi interni

Il valore delle quote dei fondi interni è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente spe-

cificato nel Regolamento dei fondi interni.

ART. 22 - MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Il soggetto distributore può inoltre concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione fino al 100% delle spese di emissione del contratto, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l'Impresa.

ART. 23 - DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo collegato.

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi previste dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito "giorno di riferimento".

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente, tramite comunicazione sul sito www.eurovita.it ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel *giorno di riferimento*, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo interno assegnato dall'Impresa relativamente al giorno di riferimento stesso. Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.

ART. 24 - COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Eurovita comunica per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, qualora gli elementi essenziali del contratto subiscano variazioni a seguito della sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Eurovita si impegna inoltre a comunicare annualmente le informazioni relative a:

- numero di quote assegnate al contratto
- controvalore delle quote
- dettaglio dei premi versati e investiti
- numero e controvalore delle quote trasferite o di quelle assegnate a seguito di operazioni di *switch*
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento
- importo dei costi e delle spese non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione.

ART. 25 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari del capitale assicurato in fase di sottoscrizione del Modulo di proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai fini e per gli effetti del presente contratto, in assenza della predetta designazione in fase di sottoscrizione del prodotto, per Beneficiari si intenderanno gli eredi. Resta comunque la facoltà del Contraente di designare successivamente i Beneficiari di polizza e di modificarli o revocarli in qualsiasi momento secondo quanto previsto agli artt. 1920 e segg. del Codice Civile e al presente articolo.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio (e l'Impresa ne ha ricevuto comunicazione per iscritto).

Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento.

Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

ART. 26 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 27 - CESSIONE

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su Appendice.

L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

ART. 28 - PEGNO

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Analogamente l'Impresa non procederà all'attivazione della copertura opzionale e aggiuntiva *Programma Protezione* o, se già attiva sul contratto, ad alcuna modifica della stessa né a rinuncia al rinnovo se non previo benestare scritto del creditore.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

ART. 29 - LEGGE DEL CONTRATTO

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

ART. 31 - TASSE ED IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 32 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

ART. 33 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

ART. 34 - REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in lingua italiana.

Art. 1 - Aspetti generali

Denominazione dei Fondi

La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli investitori-contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni di contratto, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi interni denominati: Advice Profilo 1, Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8, Advice Profilo 9.

La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi e effettuare fusioni tra Fondi interni, così come disciplinato all'art. 6 del presente Regolamento.

Lo scopo della gestione finanziaria dei Fondi è la redditività degli importi versati da ciascun investitore-contraente per il contratto espresso in quote, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Ciascun Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.

All'interno di ciascuno dei Fondi Advice Profilo 1, Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8, Advice Profilo 9 sono disponibili due diverse classi di quote:

- Classe A
- Classe B

che si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione di gestione.

L'accessibilità alle differenti classi di quote di ciascun fondo interno viene definita nella documentazione contrattuale del prodotto assicurativo al quale i Fondi vengono collegati.

Tipologia di Fondi

I Fondi si configurano come Fondi ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

Partecipanti ai Fondi

Ai Fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa distribuita da Eurovita S.p.A. che preveda la sottoscrizione dei Fondi stessi. L'investitore-contraente potrà richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale dei Fondi interni redatto in ossequio alla circolare IVASS, n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Destinazione dei versamenti

L'investitore-contraente può allocare il premio nei Fondi interni denominati Advice Profilo 1, Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8, Advice Profilo 9, nelle modalità definite nella documentazione contrattuale del prodotto assicurativo al quale i Fondi vengono collegati.

Retrocessioni

La Compagnia investe le attività dei Fondi interni in OICR gestiti da Società di Gestione e Sicav, prevedendo anche la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese facenti parte del Gruppo di appartenenza della Compagnia stessa.

La Compagnia, con le predette Società di Gestione e Sicav, cui appartengono gli Organismi di Investimento Collettivo sottostanti ai Fondi interni, ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità. Dette utilità si commisurano a seconda della società di gestione e della natura dell'OICR sottostante ai Fondi interni (azionario, obbligazionario, monetario).

Per le Classe A e la Classe B di ciascun Fondo, ai fini di superare il conflitto di interesse potenziale, la Compagnia retrocede all'investitore-contraente le utilità in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite sugli OICR sottostanti al fondo interno al patrimonio del fondo interno stesso, con conseguente incremento del valore unitario della quota.

Le utilità saranno attribuite alla fine di ogni trimestre, sulla base degli incassi effettivi.

La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse all'investitore-contraente verrà indicata nel rendiconto annuale di gestione dei singoli Fondi interni, pubblicato sul sito www.eurovita.it.

La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore dell'investitore-contraente, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Art. 2 - Obiettivi e caratteristiche specifiche dei Fondi

Advice Profilo 1

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere il mantenimento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 2% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati monetari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in strumenti e altre asset class quali, azioni, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di medio breve periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in azioni, in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della Direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.

Il Fondo può inoltre investire, in modo residuale, in strumenti monetari, quali depositi bancari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza non superiore a sei mesi.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa: volatilità media annua attesa dichiarata: 1,25%

Advice Profilo 4

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli pre determinati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno dell'8% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;

- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:
volatilità media annua attesa dichiarata: 5%

Advice Profilo 5

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli pre-determinati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno dell'11% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contrattenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:
volatilità media annua attesa dichiarata: 7%

Advice Profilo 6

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli pre-determinati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 15% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali,

strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contrattenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:

volatilità media annua attesa dichiarata: 10%

Advice Profilo 7

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli pre-determinati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 21% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contrattenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui

è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:
volatilità media annua attesa dichiarata: 13%

Advice Profilo 8

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli pre-determinati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 28% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contrattenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:
volatilità media annua attesa dichiarata: 18%

Advice Profilo 9

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli pre-determinati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 33% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contrattenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:

volatilità media annua attesa dichiarata: 21%

Art. 3 - Obiettivi e caratteristiche generali dei Fondi

1. I Fondi interni, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, sono composti da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali dei Fondi, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni più favorevoli all'investitore-contraente. Tali modifiche saranno trasmesse agli investitori-contraenti nei termini previsti nel successivo art. 6 - Modifiche Regolamentari.

2. Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio i rischi specifico e sistematico, il rischio di controparte, il rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un'analisi del grado di rischiosità può essere effettuata anche avendo presente la volatilità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o, se non disponibile, la volatilità media annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio basso	fino a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio	da 8% a 15%
rischio medio alto	da 15% a 20%
rischio alto	da 20% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

3. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

breve periodo	fino a 12 mesi
medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
medio periodo	da 24 a 48 mesi
medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
lungo periodo	oltre 60 mesi

4. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

5. La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti dell'investitore-contraente della gestione del Fondo.

6. Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'IVASS - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo.

Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi.

L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

7. La Compagnia e, nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato, quest'ultimo, potranno mantenere nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.

8. La Compagnia ha previsto la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in strumenti finanziari emessi dalle società del gruppo.

9. Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate quotidianamente al prezzo di mercato relativo al giorno di riferimento o all'ultimo prezzo disponibile. Le azioni, gli ADR, i titoli di Stato e le obbligazioni negoziati in un mercato regolamentato sono valorizzati quotidianamente al prezzo di mercato relativo al giorno di riferimento o all'ultimo prezzo disponibile. I certificati di deposito sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato. Le obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato sono valorizzate al valore presunto di realizzo, tenuto conto sia della situazione dell'emittente sia di quella di mercato. Gli attivi denominati in valute diverse da quelle di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dalla Banca d'Italia e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.

Per la valorizzazione degli strumenti derivati quotati in mercati regolamentati si utilizza la valorizzazione di mercato relativo al giorno di riferimento o l'ultimo prezzo disponibile. Per quanto concerne gli strumenti derivati non trattati in mercati regolamentati o trattati in mercati regolamentati ma non sufficientemente liquidi, la controparte si impegnerà alla determinazione del valore corrente degli stessi.

Art. 4 - Revisione contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. n° 136 del 31 marzo 1975 e successive modifiche che accerta, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 5 - Spese dei Fondi

Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:

- *oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè*
 - oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori mobiliari;
 - spese di verifica e di revisione del Fondo;
 - spese di amministrazione e custodia titoli;
 - spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
 - spese per bolli;
 - commissioni di gestione calcolate quotidianamente e prelevate mensilmente pari alle seguenti percentuali del patrimonio medio annuo di ogni Fondo di Classe A o di Classe B:
 - Advice Profilo 1 (A) - Classe A: 1,10%
 - Advice Profilo 1 (B) - Classe B: 0,90%
 - Advice Profilo 4 (A) - Classe A: 1,50%
 - Advice Profilo 4 (B) - Classe B: 1,20%
 - Advice Profilo 5 (A) - Classe A: 1,60%
 - Advice Profilo 5 (B) - Classe B: 1,30%
 - Advice Profilo 6 (A) - Classe A: 1,85%
 - Advice Profilo 6 (B) - Classe B: 1,55%
 - Advice Profilo 7 (A) - Classe A: 2,05%
 - Advice Profilo 7 (B) - Classe B: 1,75%
 - Advice Profilo 8 (A) - Classe A: 2,20%
 - Advice Profilo 8 (B) - Classe B: 1,90%
 - Advice Profilo 9 (A) - Classe A: 2,30%
 - Advice Profilo 9 (B) - Classe B: 2,00%
 - spese di pubblicazione del valore delle quote;
 - eventuali commissioni di ingresso/sottoscrizione, uscita/rimborso e/o eventuali oneri di conversione calcolati e percepiti dalla Società di Gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

- *oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:*

Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)
- per il Fondo Advice Profilo 1: percentuale massima del 2,50%;
- per i Fondi Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8, Advice Profilo 9: percentuale massima del 2,80%;
- l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Art. 6 - Modifiche regolamentari

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarne il contenuto alla normativa primaria e

secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, a condizione che queste modifiche non rechino pregiudizio agli investitori-contraenti. In ogni caso, tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente all'IVASS, e comunicate all'investitore-contraente.

La Compagnia inoltre, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

Modifiche dei criteri gestionali del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi degli investitori-contraenti, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. Gli investitori-contraenti verranno informati tempestivamente in merito a tali modifiche.

Istituzione di nuovi Fondi

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le relative informazioni attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni di contratto, nonché il Prospetto informativo/Prospetto d'offerta reperibile presso la Società distributrice.

Fusione con altri Fondi

In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione dei Fondi interni Advice Profilo 1, Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8 e Advice Profilo 9 con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà attuata secondo le seguenti modalità:

- a.** la fusione di Fondi può essere realizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche simili in termini di obiettivi d'investimento e di classe di rischio;
- b.** il progetto di fusione sarà comunicato all'investitore-contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) almeno 60 giorni prima della data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell'operazione, caratteristiche del Fondo in via di estinzione e del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione deliberata, nonché indicando la facoltà concessa all'investitore-contraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la quota parte investita nel Fondo oggetto della fusione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R.;
- c.** le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto parziale saranno liquidate, senza spese a carico dell'investitore-contraente e senza l'applicazione del limite di un importo minimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni di contratto;
- d.** alla data stabilita per la fusione la Compagnia provvede a trasferire gli attivi del Fondo oggetto della fusione nel patrimonio del Fondo di destinazione;
- e.** le posizioni degli investitori-contraenti in essere nel Fondo oggetto della fusione alla data di realizzazione della stessa saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico dell'investitore-contraente.

Art. 7 - Determinazione del patrimonio netto di ciascun Fondo

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun fondo è determinato quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

Art. 8 - Valore unitario delle quote e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul giornale finanziario "MF - Milano Finanza" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo o comunque sul sito web www.eurovita.it.

Il valore unitario delle quote viene anche pubblicato con le diciture Advice Profilo 1 (A), Advice Profilo 1 (B), Advice Profilo 4 (A), Advice Profilo 4 (B), Advice Profilo 5 (A), Advice Profilo 5 (B), Advice Profilo 6 (A), Advice Profilo 6 (B), Advice Profilo 7 (A), Advice Profilo 7 (B), Advice Profilo 8 (A), Advice Profilo 8 (B), Advice Profilo 9 (A) e Advice Profilo 9 (B).

INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CLIENTI (REGOLAMENTO IVASS 41 DEL 2 AGOSTO 2018)

In applicazione del Regolamento IVASS n. 41/2018, Eurovita S.p.A. (di seguito l' "Impresa") informa il Contraente che è disponibile sul proprio sito internet www.eurovita.it l'Area riservata ai clienti.

La registrazione e l'accesso all'area riservata ai clienti sono completamente gratuiti e il Contraente può registrarsi o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.

L'Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'area dedicata ai clienti.

Dall'Area clienti, il Contraente potrà accedere ai servizi forniti dall'Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare potrà monitorare i propri investimenti e lo stato dei pagamenti dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, verificare tutti i dettagli delle singole operazioni effettuate, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall'Impresa, consultare le Condizioni di Assicurazione sottoscritte e visualizzare i propri dati personali.

Nel caso in cui il Contraente decidesse di registrarsi all'Area clienti e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi direttamente al sito www.eurovita.it, accedere all'Area Clienti, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice fiscale/Partita IVA e numero di polizza*) e seguire la procedura indicata.

In fase di "registrazione" il cliente sceglie una username e una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.

Una volta terminata la registrazione, il Contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica, una e-mail con il link per l'attivazione del proprio profilo utente e la successiva conferma della registrazione da parte dell'Impresa, insieme al riepilogo delle credenziali di accesso.

Solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua polizza.

Registrandosi all'Area clienti, il Contraente fornisce il proprio consenso a inviargli **le comunicazioni in corso di contratto in formato elettronico anziché cartaceo**, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta la facoltà per il Contraente di richiedere all'Impresa l'invio dell'informativa in corso di contratto su supporto cartaceo.

Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo areaclienti@eurovita.it.

Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo.

Nel caso in cui il Contraente si registri all'Area clienti sono previste delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di Assicurazione sottoscritte.

In caso di difficoltà di accesso o di consultazione all'area riservata potrà rivolgersi al servizio gratuito di assistenza fornito dall'Impresa cliccando sul link "Serve Aiuto" e compilando il form dedicato o, in alternativa utilizzando il seguente contatto email: areaclienti@eurovita.it.

* Il numero di Polizza è indicato nel Documento di polizza inviato dall'impresa al domicilio del cliente.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR").

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Eurovita S.p.A. (di seguito la "Società"), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe alcune informazioni.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge³ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati ("dati sensibili")⁴ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela ("dati giudiziari")⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.

Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore - Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, acquisirà tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra.

Consenso per l'acquisizione dati dall'intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per l'acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell'intermediario per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Ambito di circolazione "interna" dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.

Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6).

Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo - come per la redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all'estero - sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituiscono la c.d. "catena assicurativa"⁶. In tal caso, l'attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Trasferimento di dati all'estero per finalità assicurativa - Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-UE; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

Natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

2. Trattamento dei dati personali per finalità commerciali

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di Suo

interesse (es. rinnovo di polizze), vorremmo avere l'opportunità di stabilire con Lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili per attività commerciali di servizi e/o prodotti riconducibili alla "catena assicurativa", contattandola attraverso canali automatizzati (email, SMS, MMS, fax, chiamate senza operatore) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale). Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti appartenenti alla "catena assicurativa" come autonomi titolari con l'adozione di adeguate garanzie contrattuali⁷: il Suo specifico consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

3. Categorie di dati trattati

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:

- dati personali⁸;
- dati personali particolari (c.d. sensibili)⁹;
- dati economici.

4. Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati¹⁰ dalla Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all'estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell'ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa¹¹, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

5. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

6. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.

7. Diritti dell'Interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari¹². Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it¹³. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.

8. Titolare e responsabili del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

9. Data Protection Officer

La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer "DPO"). Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.

Note

¹La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Cioè dati di cui all'art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

⁵ Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o indagini.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e consulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni); a organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell'interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all'acquisizione di informazioni sui debitori;

a) inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

b) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l'informativa resa dagli altri titolari del trattamento.

⁷ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

⁸ Dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio).

⁹ Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

¹⁰ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

¹¹ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6).

¹² Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

¹³ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente.
Benchmark	Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/ linee/combinazioni libere.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale assicurato	L'importo che l'Impresa liquida al/i Beneficiario/i in caso di decesso dell'Assicurato.
Capitale investito	Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero in OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale maturato	Capitale che l'assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.
Capitale nominale	Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.
Categoria	La categoria del fondo interno/OICR/linea è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Classe	Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Clausola di riduzione	Facoltà del Contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite - eventuali - clausole contrattuali.
Combinazioni libere	Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee)	Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.
Commissioni di gestione	Compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno ovvero mediante cancellazione di quote dei contratti collegati a OICR/linee per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. In genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance)	Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea e quello del benchmark.
Composizione del fondo	Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Contraente	Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.
Controvalore delle quote	Il capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto.
Conversione (c.d. Switch)	Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/ azioni di fondi interni/OICR/linee sottoscritti/e e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/ linee.
Copertura assicurativa	Il riconoscimento della prestazione assicurata al verificarsi dell'evento previsto dal contratto di assicurazione (es. decesso dell'Assicurato).
Costi di caricamento	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Costi delle coperture assicurative	Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.
Destinazione dei proventi	Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Documento di Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Durata del contratto	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Duration	Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Età dell'Assicurato	L'età dell'Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni compiuti.
Fondi comuni d'investimento (aperti)	Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo di fondi	Fondo interno il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR (c.d. OICR target).
Fondo interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno dell'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto degli eventuali costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo non armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano non assoggettato alla legislazione comunitaria ma autorizzato dalle competenti autorità nazionali oppure fondo o SICAV di diritto estero che ha ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzato in Italia.
Gestione a benchmark di tipo attivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".
Gestione a benchmark di tipo passivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.
Giorno di riferimento	Giorno lavorativo di riferimento per le operazioni di investimento e disinvestimento delle quote dei fondi collegati al contratto.
Leva finanziaria	Effetto in base al quale risulta amplificato l'impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è connessa all'utilizzo di strumenti derivati.
Mercati regolamentati	Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.
Modulo di proposta	Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.
Premio periodico	Premio che il Contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.
Premio unico	Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Premio versato	Importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto unit linked. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero

del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prodotto Unit linked	Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR - che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
Quota	Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Rating o merito creditizio	E' un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].
Recesso	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo	Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo.
Rendimento	Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.
Revoca della proposta	Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Rischio demografico	Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita del Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.
SICAV	Società di investimento a capitale variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.
Società di Gestione	Si indicano sia le Società di diritto italiano (SGR) a cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti, sia le Società di diritto estero.
Spese di emissione	Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto unit linked.
Strumenti finanziari derivati	E' derivato quello strumento il cui prezzo dipende da quello di un investimento sottostante. Tra i derivati si includono i future, i warrant, gli swap e le opzioni.
Supporto durevole/duraturo	Qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare e conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Possono esser considerati supporti durevoli i dischetti informatici, i CD-Rom, i DVD, il disco fisso del computer del Contraente che tiene in memoria i messaggi di posta elettronica e i siti internet che soddisfino i criteri di cui alla definizione di supporto durevole (ad esempio i siti che permettono al Contraente di conservare messaggi a lui diretti

	dall'azienda in una casella personale o comunque dotati di un'area riservata contenente la documentazione purché siano rispettati i requisiti di accesso permanente e agevole).
Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea	La tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per fondi interni/OICR /linee la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per fondi interni/OICR /linee la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.
Track record	Serie storica dei rendimenti che un fondo ha ottenuto in passato.
Transfer Agent	Società incaricata delle pratiche di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote di OICR, della conservazione del Registro dei sottoscrittori, della consegna e del controllo dell'invio di dichiarazioni, relazioni, avvisi e altri documenti ai sottoscrittori degli OICR.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)	Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV)	Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Value at Risk (VaR)	Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Volatilità media annua	Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di tempo.

Documentazione in corso di validità da allegare al presente modulo:

- fotocopia del documento di identità del Contraente/esecutore per conto del Contraente
 - fotocopia del codice fiscale del Contraente
 - certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato (solo in assenza della firma dell'Assicurato sul presente modulo)
- Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, dovrà essere allegata anche la seguente ulteriore documentazione:
- copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità di: 1) persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta 2) titolare effettivo 3) legale rappresentante
 - in caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute
 - solo in caso di persona giuridica esercitante attività di impresa o di società fiduciaria, visura camerale valida entro 6 mesi
 - solo in caso di persona giuridica non esercitante attività di impresa, 1) estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche 2) copia dello Statuto sociale aggiornato
 - solo In caso di ente religioso, 1) copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento 2) riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni 3) consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano
- Eventuale ulteriore documentazione sarà richiesta dall'Impresa qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE RELATIVA A PRODOTTI UNIT LINKED

Il Contraente **DICHIARA**:

- di aver ricevuto almeno 7 giorni prima dalla data di sottoscrizione del presente modulo e di aver preso visione del Documento Informativo per le operazioni di trasformazione contenente la descrizione dell'operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il "vecchio contratto";
- di essere a conoscenza del fatto che l'importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal "vecchio contratto" e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di Assicurazione;
- di essere a conoscenza che il valore riscattato dal "vecchio contratto" può derivare dal disinvestimento di quote di fondi acquisite con differenti premi in diversi giorni di riferimento e che, conseguentemente, una parte del valore riscattato potrebbe essere investito nel nuovo prodotto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto;
- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi del "vecchio contratto" e di accettare l'entità del premio così come sopra determinato;
- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il giorno di riferimento per l'operazione di riscatto del "vecchio contratto" e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi così come indicato nelle Condizioni di Assicurazione;
- di aver preso visione delle Condizioni di Assicurazione del "vecchio contratto" e degli specifici articoli riguardanti il riscatto che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma del Contraente

Il Contraente DICHIARA inoltre di aver ricevuto e di aver preso visione dei seguenti documenti, componenti il set informativo del nuovo prodotto e di accettarne integralmente il contenuto:

- **Documento contenente le informazioni chiave (KID) incluse le informazioni specifiche sulle singole opzioni di investimento, in tempo utile per poterne valutare il contenuto;**
- **Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP);**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.**

Firma del Contraente

Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

DICHIARAZIONI SUPPORTO INFORMATICO

Con riferimento alla consegna gratuita del set informativo (il Documento contenente le informazioni chiave (KID) incluse le informazioni specifiche sulle singole opzioni di investimento, il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi e le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario) il Contraente, reso edotto della possibilità di ricevere il medesimo anche su supporto duraturo non cartaceo, dichiara di essersi avvalso di tale possibilità e di aver ricevuto pertanto, prima del perfezionamento dell'operazione, **la predetta documentazione su supporto informatico duraturo non cartaceo.**

Firma del Contraente

Con riferimento alle comunicazioni successive in corso di contratto, il Contraente

autorizza non autorizza

Eurovita S.p.A. ad **inviare in formato elettronico** le comunicazioni in corso di contratto relative ai rapporti di polizza da lui intrattenuti con l'Impresa. Tale invio potrà essere eseguito via e-mail all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato nel presente modulo o in successive richieste di variazione e prende atto che tale modalità sarà adottata da Eurovita S.p.A. in alternativa all'invio cartaceo delle comunicazioni.

Il Contraente inoltre:

- si impegna a comunicare all'Impresa eventuali aggiornamenti o modifiche dell'indirizzo e-mail indicato sul presente modulo di proposta;
- è informato che con il presente consenso NON autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o commerciale;
- conserva la facoltà di revocare il presente consenso in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo areaclienti@eurovita.it. La revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo.

Firma del Contraente

TUTELA DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato, preso atto dell'Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, d. "GDPR"), consegnata unitamente alle Condizioni di Assicurazione, **acconsentono** al trattamento dei dati personali per finalità assicurative di cui al punto 1. della citata informativa, consapevoli che il diniego del consenso non consentirà all'impresa di dare esecuzione al contratto assicurativo.

Il Contraente inoltre,

acconsente non acconsente

al trattamento dei dati personali per finalità commerciali di cui al punto 2. della citata informativa, consapevole che il relativo consenso è facoltativo e l'eventuale diniego non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se persona diversa dal Contraente)

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre e produce gli effetti dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa, sulla base dei seguenti giorni di valuta:

- Addebito in conto presso la Società distributrice: il giorno di ricevimento da parte dell'Impresa di notifica certa di avvenuto accredito o disponibilità.

DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Contraente può revocare la proposta fino al momento in cui il contratto non è concluso, inviando una comunicazione tramite raccomandata A.R. ad Eurovita S.p.A., Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Eurovita S.p.A. provvede a restituire al Contraente il premio eventualmente già pagato.

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. La richiesta di recesso deve pervenire ad Eurovita S.p.A. mediante raccomandata A.R. ad Eurovita S.p.A., Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano. Dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso il Contraente e Eurovita S.p.A. sono liberati dalle obbligazioni derivanti dal contratto di polizza. Eurovita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente un valore calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Firma del Contraente

Cognome e Nome del P.F.A. (in stampatello) e codice FinecoBank S.p.A.

Firma del Promotore Finanziario*

Firma dell'Assicurato (se persona diversa dal Contraente)

Timbro e Firma della Società distributrice

* Firma del Promotore Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell'identificazione personale del firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.